



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE
NELLA SEDUTA DEL GIORNO 7 MAGGIO 2020**

PUNTO n. 1 ORDINE DEL GIORNO - ATTO N. 7

Presiede: Il Presidente – Sig. Federico Romeo

Assiste: Il Segretario – Sig.ra Patrizia Scorsa

E' presente il Direttore Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera Dott.ssa Simonetta Barboni
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1)	Federico Romeo	Presidente	P
2)	Fabio Carletti	Vice Presidente	P
3)	Teresa Scarlassa	Assessore	P
4)	Rosa Maria Tommasomoro	Assessore	P

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO
PER ATTIVITA' SVOLTE ORDINARIAMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
DA PARTE DEL MUNICIPIO VALPOLCEVERA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
VIGENTE IN MATERIA.**

Su proposta del Presidente Federico Romeo;

Visti:

il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare art. 17 comma 5 inerente alle forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

lo Statuto del Comune di Genova ed in particolare gli articoli 77 e 80 con i quali vengono definiti i principi e le funzioni dei Municipi e art. 64 che definisce le competenze della Giunta Municipale;

il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale adottato con delibera C.C. n. 6 del 6/02/2007 ed in particolare gli artt. 50, 56 e 57 inerenti alle funzioni attribuite ai Municipi e le competenze della Giunta Municipale e l'art. 64 inerente alla gestione delle entrate e delle spese gestite dai Municipi;

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4.03.1996 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9.01.2018;

la delibera Consiglio Comunale n. 90 del 9.11.2010 "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune";

la delibera di Giunta Comunale n° 489 del 6.5.1999 “Estensione ai Consigli di Circoscrizione della facoltà di concessione di patrocinio a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni di ambito circoscrizionale”, modificata e integrata dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 407 del 17.4.2003 e n. 248 del 24/09/2019 ed in particolare l’art. 20, ai sensi del quale la concessione di benefici economici da parte dell’Ente a soggetti pubblici o privati “è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato” e “può avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente da tali soggetti ovvero per l’effettuazione di manifestazioni specifiche, iniziative di vario genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza”;

Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio V Valpolcevera n. 14 del 31 Ottobre 2013 avente ad oggetto “Approvazione linee d’indirizzo e criteri del Municipio V Valpolcevera per la realizzazione ed il supporto ad iniziative ed eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo sul territorio, sponsorizzazioni, assegnazione locali ad uso associativo, utilizzo ad uso temporaneo di civiche palestre ad enti ed associazioni”;

Vista inoltre la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;

Viste infine la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Considerato che, in tema di concessione di benefici economici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente soprarichiamata, è di competenza della Giunta Municipale la predisposizione delle linee guida, la conseguente definizione del budget, la periodicità dei bandi pubblici, nonché dei criteri puntuali per la valutazione delle domande, anche ai fini della quantificazione e graduazione del contributo economico erogabile;

Ritenuto pertanto opportuno rendere operativa la sopraccitata normativa predisponendo le linee guida per la concessione di contributi da parte del Municipio Valpolcevera come meglio precisato nel documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio Centro Ovest e Valpolcevera;

Previa regolare votazione espressa a voto palese che evidenzia: **n. 4 componenti presenti n. 4 voti favorevoli,**

LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA

Per quanto sopra premesso:


1. di approvare le linee guida relative alla concessione di contributi a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati da parte del Municipio Valpolcevera, di cui al documento allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore del Municipio di procedere all'indizione di bandi/avvisi a evidenza pubblica e di dare corso a tutte le necessarie procedure amministrative relativamente alla concessione di benefici economici oggetto del presente provvedimento.

Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L).

Il Segretario
Patrizia Scorsa



Il Presidente
Federico Romeo



in pubblicazione per 15 giorni a far data dal 15.05.2020 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.



COMUNE DI GENOVA



Allegato parte integrate e sostanziale Deliberazione Giunta Municipale n. 7 del 7 Maggio 2020

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO PER ATTIVITA' SVOLTE ORDINARIAMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DA PARTE DEL MUNICIPIO VALPOLCEVERA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO VIGENTE IN MATERIA.

Art. 1 - Oggetto

Le presenti linee guida definiscono i criteri di concessione di contributi a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 20 comma 1 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010, da ultimo modificato con Deliberazione di CC n. 9 del 12/2/2019 (di seguito, per brevità, denominato "Regolamento contributi").

Art. 2 - Principi

Attraverso la concessione del contributo il Municipio valorizza i soggetti appartenenti prioritariamente alla propria comunità territoriale, che nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività statutarie dimostrino di ispirarsi ai principi della Costituzione Italiana e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e in particolare ai seguenti:

- Democraticità, uguaglianza, libertà, solidarietà;
- Inclusività e apertura nei confronti di tutti i cittadini, in particolari di quelli appartenenti a fasce deboli o marginali della società, o in condizioni di bisogno, anche temporanee;
- Perseguimento di finalità di interesse generale;
- Trasparenza e non discriminazione nelle proprie azioni.

Art. 3 - Soggetti destinatari dei benefici economici

Destinatari dei contributi sono i soggetti di cui all'art. 3 del citato Regolamento, nel quale sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti del Terzo Settore come individuati dal Codice del Terzo Settore.

Possono essere destinatari dei contributi di cui alle presenti Linee Guida anche i Centri Integrati di Via, gli Istituti Scolastici e le Parrocchie.

Art. 4 - Elementi ostativi alla concessione del beneficio

Sono esclusi dalla concessione di contributi i soggetti che abbiano installato o abbiano presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS) nella propria sede o che comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro o in beni di rilevante valore economico.

Qualora sia accertato che una richiesta di concessione è stata accolta in assenza delle condizioni previste, si procede all'immediata revoca del beneficio e la somma prevista non sarà erogata.

In caso di revoca del beneficio il soggetto non può presentare nuova richiesta per l'anno in corso.

Art. 5 - Ambiti di intervento

I soggetti pubblici e privati che richiedono un contributo al Municipio devono svolgere la loro azione nei seguenti ambiti di intervento, di cui all'art. 2 del Regolamento contributi:

- sociale sociosanitario e assistenziale
- sportivo
- educativo
- culturale, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- impegno civile
- promozione del tessuto economico e dei servizi turistici
- protezione civile
- tutela dell'ambiente e delle specie animali
- cooperazione internazionale solidarietà e pace
- promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione di diritti individuali
- promozione della città
- promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.

Al momento dell'indizione di ogni singolo bando, la Giunta con proprio atto potrà dare indicazione al Direttore di circoscrivere la partecipazione ai soggetti che svolgono la propria azione in uno o più ambiti di intervento specifici. In assenza di indicazioni da parte della Giunta, il bando si intende aperto a tutti gli ambiti di intervento previsti dal presente articolo.

Art. 6 – Definizione del budget

Il budget da dedicare alla concessione di contributi per attività svolte ordinariamente da soggetti pubblici o privati non può superare il 30 % del plafond complessivamente assegnato al Municipio per l'anno di competenza relativo ai capitoli dedicati a "Manifestazioni, attività culturali, varie" e "Trasferimenti diversi".

Al momento dell'indizione di ogni singolo bando, la Giunta con proprio atto darà indicazione al Direttore dell'importo esatto da stanziare.

Con lo stesso atto la Giunta può altresì indicare una ripartizione del budget sui vari ambiti di attività previsti dal bando.

Art. 7 - Modalità di assegnazione dei contributi

La concessione del contributo economico è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando, con cadenza almeno annuale, adeguatamente pubblicizzato, a titolo di sostegno per le attività svolte ordinariamente dai soggetti di cui al precedente art. 3.

Il bando definisce gli ambiti di intervento ammessi alla concessione del contributo economico, tra quelli elencati al precedente art. 5, e la somma stanziata per le richieste da soddisfare a seguito di ogni bando, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle proposte.

La valutazione delle richieste e la quantificazione del beneficio economico da corrispondere ad ogni soggetto richiedente, nell'ambito della somma complessivamente stanziata, sono effettuate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Municipio, nel rispetto delle presenti linee guida, previa verifica di ammissibilità delle richieste sulla base dei requisiti previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 8 - Criteri per la valutazione delle richieste

La Commissione giudicatrice valuta le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a. Il soggetto appartiene storicamente al territorio del Municipio e/o vi è radicato da tempo (si è costituito sul territorio, vi opera da molti anni, ha una o più sedi o luoghi "riconoscibili" sul territorio, ecc.) ovvero svolge la sua attività prevalentemente su una o più zone del territorio municipale – max 20 p.
- b. L'azione del soggetto è rivolta a tutta la collettività territoriale (cittadini indifferenziati e non specifici fruitori, ecc.), ovvero persegue finalità di interesse generale in campo sociale, educativo, culturale, aggregativo e ricreativo – max 15 p.
- c. L'azione del soggetto è rivolta a fasce di popolazione con fragilità sociali e/o in condizioni di particolari bisogni espressi, ovvero rispondendo anche ad eventuali bisogni non ancora espressi, in un'ottica di prevenzione di situazioni di criticità – max 20 p.
- d. L'azione del soggetto è svolta prevalentemente in zone caratterizzate da povertà sociale e culturale, ovvero in cui risulti strategico operare con strumenti di contrasto alla povertà sociale, educativa e culturale, anche attraverso l'implementazione di "buone prassi" – max 10 p.
- e. Il soggetto svolge la propria attività anche di concerto e/o in collaborazione con il Municipio – max 15 p.
- f. L'azione del soggetto è proposta attraverso logiche, soluzioni e strumenti innovativi, che sappiano sfruttare le opportunità derivanti da nuovi modelli economici (quali ad esempio sharing economy), dalle disponibilità di nuove tecnologie, in un'ottica di open innovation e riduzione del digital divide - max 20 p.

Al punteggio complessivo conseguito da ogni soggetto è sottratto un punteggio, contenuto in un *range* da 1 a 5 punti, relativo sia all'attribuzione da parte del Municipio negli ultimi due anni di contributi, a qualunque titolo erogati, sia alla titolarità di un contratto a canone abbattuto per un immobile di proprietà comunale.

Al termine della valutazione la Commissione giudicatrice redige una graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai singoli soggetti.

Per accedere al contributo ogni soggetto deve aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.

Art. 9 - Criteri per la quantificazione del contributo

L'importo effettivo del contributo sarà determinato, per ogni soggetto che abbia riportato il punteggio minimo di cui all'art. precedente, in proporzione al punteggio assegnato dalla Commissione, suddividendo l'importo complessivo indicato nel bando in misura proporzionale al punteggio.

Il contributo non potrà avere un valore inferiore ad 1/10 della somma stanziata con il bando né superiore a 3/10 della medesima somma.

Nel caso la somma stanziata non fosse sufficiente per soddisfare le richieste di tutti i soggetti entrati in graduatoria, la Commissione potrà valutare, con opportune motivazioni, di derogare alla soglia minima di cui al comma precedente.

Nel caso in cui la somma stanziata si riveli superiore a quanto necessario per soddisfare le richieste di tutti i soggetti entrati in graduatoria, la parte eccedente è rimessa nella disponibilità del plafond.

Art. 10 – Norma transitoria

La soglia massima di budget prevista dall'art. 6 comma 1 può essere derogata per l'anno 2020 in considerazione delle restrizioni previste dai decreti governativi volti a regolamentare la mobilità delle persone, e in particolare il divieto di organizzare manifestazioni ed eventi, al fine di contenere l'emergenza COVID19.

È PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO **N. 7 del 7 Maggio 2020**
ADOTTATO DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA AVENTE AD OGGETTO:

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO
PER ATTIVITA' SVOLTE ORDINARIAMENTE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
DA PARTE DEL MUNICIPIO VALPOLCEVERA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
VIGENTE IN MATERIA.**

**PARERE TECNICO DEL DIRETTORE DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST
E V VALPOLCEVERA**

*art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)
art. 54, comma 1 Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale*

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE

Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni

Firmato digitalmente

Genova, 7 Maggio 2020